



La specializzazione forense

LA STORIA RECENTE

LEGGE 31 dicembre 2012 n. 247


Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

ART. 9 SPECIALIZZAZIONI

- ▶ percorsi formativi almeno biennali
- ▶ comprovata esperienza

LE MODALITA' DI OTTENIMENTO ED INDICAZIONE DEL TITOLO DI **SPECIALISTA** SONO STABILITE CON REGOLAMENTO ADOTTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

22.10.2014 IL PRESIDENTE MIGLIUCCI RICEVUTO DAL MINISTRO ORLANDO



IL DECRETO ORLANDO

DECRETO 12 agosto 2015, n. 144

Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

(GU n.214 del 15-9-2015)

ART.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista

ART.2

Avvocato specialista

1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del **percorso formativo** previsto dall'articolo 7 o della **comprovata esperienza professionale** maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.
3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

ART. 3

Settori di specializzazione

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell'ambiente;

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell'esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fiscale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;

p) diritto dell'Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell'informatica.

I RICORSI AL TAR

RICORRONO

- OUA
- ANF
- ANAI
- ORDINE AVVOCATI DI ROMA
NAPOLI
PALERMO

LE SENTENZE DEL TAR LAZIO

14 APRILE 2016

15/04/2016
Pag. 1

Il Sole 24 ORE

diffusione:162324
tiratura:213091

REGOLAMENTO DA RIFARE

Specializzazioni degli avvocati: dal Tar del Lazio arriva lo stop

Giovanni Negri • pagina 45

Professionisti. Accolti i ricorsi presentati da Oua, Anf e alcuni Consigli degli Ordini locali - Regolamento da rifare

Avvocati, stop alle specializzazioni

Il Tar del Lazio contesta l'assenza di motivazioni per le scelte dei settori

Giovanni Negri
MILANO

Affondano le specializzazioni forensi. Il Tar del Lazio, con tre sentenze (0442-0448/2016) depositate ieri, su ricorsi presentati da Oua, alcuni Consigli dell'Ordine e Anf, ha annullato alcune disposizioni del Regolamento varato dal ministero della Giustizia, Centrale la cancellazione della previsione di 18 materie di specializzazione, punto sul quale da subito si erano concentrate perplessità e tensioni. Il Tar ci va con la mano abbastanza pesante e sottolinea come né dal testo del regolamento né dalla relazione di accompagnamento è possibile individuare il principio logico che ha condotto a selezionare proprio quei settori. «E infatti - osserva il Tar - non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell'ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto. Un'incompletezza che già è stata messa in evidenza dal Consiglio di Stato,

aspetto che potrebbe ora scatenare eventuali ricorsi da parte del Ministero oppure dalle associazioni che si erano costituite in giudizio per sostenere la soluzione trovata (Camer penale Associazione dei giuristi), alla quale la Giustizia aveva posto rimedio solo in parte.

L'ALTRO PUNTO CRITICO
Censurato dai giudici anche il colloquio al Consiglio nazionale forense per chi vanta precedenti esperienze

A difesa del regolamento era stato messo in evidenza come l'individuazione delle materie oggetto di specializzazione fosse prerogativa del legislatore secondo una sua insindacabile valutazione di merito. Tesi che però non ha convinto i giudici amministrativi che, invece, hanno ricordato come anche le scelte affidate all'attività regolamentare non possono andare scenti da censure, tenuto conto poi della delicatezza della disciplina che punta a rendere più "leggibile" per i cittadini il mercato delle prestazioni legali. Come pure poco convincente è stata considerata dal Tar l'obiezione per cui la lista è solo provvisoria e comunque soggetta a futura possibile revisione.

Un altro punto censurato dai giudici è meno centrale e riguarda la necessità dello svolgimento di un colloquio davanti al Consiglio nazionale forense da parte di chi intende ottenere il titolo di specialista contando sulla precedente esperienza. Una disposizione dal contenuto troppo generico che attribuisce al CnF una latissima discrezionalità operativa che, oltre a essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in termini di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame.

Funzione che per il Tar è anche quella di mettere a punto un procedimento di conferimento del titolo di specialista definito in maniera precisa e dettagliata. Altri

elementi di ricorso sono poi stati respinti dalle sentenze. Escono pertanto indenni dalle contestazioni i punti come la determinazione di un numero di materie oggetto di specializzazione, la necessità di un numero minimo di incarichi

annui nella materia specifica, e in generale, l'esercizio del potere regolatorio da parte del ministero che, anzi, ha condotto in genere a regole più flessibili di quelle in vigore, ad esempio, per le specializzazioni universitarie. A questo punto il ministero della Giustizia dovrà procedere a una riscrittura del regolamento sui due punti oggetto di censura, nell'auspicio che i tempi non siano lunghi. Opposta, invece, l'interpretazione di numerose associazioni in una nota congiunta giuristi (Agi), Camere penali (Ucpi), Camere civili (Uncc), tributaristi (Unca) e avvocati di famiglia (Aiaf) affermano che le sentenze del Tar del Lazio dimostrano il completo "fallimento" del tentativo di affossare il regolamento sulle specializzazioni, che seccano confermano il suo impianto generale.



IN REALTA' IL TAR CONFERMA L'IMPIANTO DEL
DECRETO, CENSURANDO UNICAMENTE:

- ❑ L'INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE (ritenuta irragionevole ed arbitraria)
- ❑ IL COLLOQUIO AVANTI AL CNF IN CASO DI COMPROVATA ESPERIENZA (irragionevole per genericità)
- ❑ (L'ILLECITO DISCIPLINARE - spendita illegittima del titolo di specialista)



IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO
CHE RESPINGE OGNI APPELLO
(SENTENZA PUBBLICATA IL 28.12.2017)



AVVOCATI - PROFESSIONI - AMMINISTRATIVO

Specializzazioni forensi bocciate anche dal Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/11/2017 n° 5575



Di Redazione Altalex

Publicato il 29/11/2017

29/11/2017 Pag. 1

ItaliaOggi

diffusione:38448 tiratura:72955

REGOLAMENTO KO
Il Consiglio di Stato boccia le specializzazioni forensi
Un elenco per 38

Mercoledì 29 novembre 2017

PROFESSIONI

ItaliaOggi

Il Consiglio di stato conferma le pronunce del Tar impugnate dal ministero della giustizia Stop agli avvocati specialisti Bocciati l'elenco dei settori e il tetto alle specializzazioni

DI GABRIELLA VENTURA
Il Consiglio di Stato ha bocciato il regolamento sulle specializzazioni forensi, con la sentenza n. 5575/2017. Capofila i Tar, infatti. Francesco Sica, ha presenziato il nuovo progetto del ministero della Giustizia un anno fa, e così, le norme sono state emanate il 29 ottobre scorso. Il regolamento, che prevede la creazione di 38 settori di specializzazione, è stato impugnato dal ministero della Giustizia, che ha chiesto al Consiglio di Stato di annullarlo. Il Tar di Roma, che ha impugnato il regolamento, ha chiesto al Consiglio di Stato di annullarlo. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5575/2017, ha respinto le richieste del ministero della Giustizia e ha confermato le pronunce dei Tar. Il Consiglio di Stato ha bocciato il regolamento sulle specializzazioni forensi, con la sentenza n. 5575/2017. Capofila i Tar, infatti. Francesco Sica, ha presenziato il nuovo progetto del ministero della Giustizia un anno fa, e così, le norme sono state emanate il 29 ottobre scorso. Il regolamento, che prevede la creazione di 38 settori di specializzazione, è stato impugnato dal ministero della Giustizia, che ha chiesto al Consiglio di Stato di annullarlo. Il Tar di Roma, che ha impugnato il regolamento, ha chiesto al Consiglio di Stato di annullarlo. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5575/2017, ha respinto le richieste del ministero della Giustizia e ha confermato le pronunce dei Tar.


Il Consiglio di Stato ha bocciato il regolamento sulle specializzazioni forensi, con la sentenza n. 5575/2017. Capofila i Tar, infatti. Francesco Sica, ha presenziato il nuovo progetto del ministero della Giustizia un anno fa, e così, le norme sono state emanate il 29 ottobre scorso. Il regolamento, che prevede la creazione di 38 settori di specializzazione, è stato impugnato dal ministero della Giustizia, che ha chiesto al Consiglio di Stato di annullarlo. Il Tar di Roma, che ha impugnato il regolamento, ha chiesto al Consiglio di Stato di annullarlo. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5575/2017, ha respinto le richieste del ministero della Giustizia e ha confermato le pronunce dei Tar.



Andrea Orlando

Il Consiglio di Stato ha bocciato il regolamento sulle specializzazioni forensi, con la sentenza n. 5575/2017. Capofila i Tar, infatti. Francesco Sica, ha presenziato il nuovo progetto del ministero della Giustizia un anno fa, e così, le norme sono state emanate il 29 ottobre scorso. Il regolamento, che prevede la creazione di 38 settori di specializzazione, è stato impugnato dal ministero della Giustizia, che ha chiesto al Consiglio di Stato di annullarlo. Il Tar di Roma, che ha impugnato il regolamento, ha chiesto al Consiglio di Stato di annullarlo. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5575/2017, ha respinto le richieste del ministero della Giustizia e ha confermato le pronunce dei Tar.





UCPI CHIEDE DI INTEGRARE E RENDERE
OPERATIVO IL REGOLAMENTO SULLE
SPECIALIZZAZIONI INDIVIDUANDO LE
NUOVE AREE SECONDO I CRITERI
INDICATI DALL'AVVOCATURA

IL TENTATIVO DI FRAMMENTAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO

(emendamento alla legge di bilancio)

L.31.12.247 n.247 (Legge professionale)

Art. 9 - Specializzazioni

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista nei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto di famiglia e delle successioni;
b) diritti reali, condominio e locazioni;
c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;
d) diritto agrario;
e) diritto commerciale e societario;
f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;
g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;
h) diritto bancario e dei mercati finanziari;
i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
j) diritto tributario;

k) diritto internazionale e del commercio internazionale;
l) diritto dell'Unione europea;
m) diritto dei trasporti e della navigazione

▶ n) diritto penale minorile;
o) diritto penale dell'ambiente;
p) diritto penale dell'impresa;
q) diritto dell'esecuzione penale;
r) diritto amministrativo;
s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;
t) diritto dei contratti pubblici;
u) diritto della concorrenza;
v) diritto dell'informazione e dell'informatica.




L'INTERVENTO DELL'UNIONE

L'INAMMISSIBILITA'



ED ORA?

VEDIAMO ALCUNI SPUNTI



REGOLAMENTO RECANTE LA
DISCIPLINA DEI CORSI DI
FORMAZIONE PER L'ACCESSO
ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
(decreto 9 febbraio 2018 n.17)




IL CODICE DEONTOLOGICO

Dovere di COMPETENZA

Dovere di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ED ANCORA



Informazione in merito a
SETTORI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
MATERIE DI ATTIVITA' PREVALENTE



PROPOSTA DI LEGGE PER LA
MODIFICA DELLE NORME PER LA
ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE
PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA
CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE
ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI